

Regolamento comunale sull'adesione volontaria dei cittadini ad un sistema di autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti tramite compostaggio domestico

Il comune di Monterotondo Marittimo,

visto il costante incremento della produzione di rifiuti solidi urbani (di seguito RSU) nel proprio territorio comunale,

Considerato che la frazione organica dei RSU domestici costituisce oltre il 30% del totale.

Valutato che il proprio territorio comunale possiede caratteristiche atte alla diffusione della pratica del compostaggio domestico e che tale pratica costituisce un efficace metodo di riduzione alla fonte della produzione di RSU come riconosciuto nella DCRT 88/98, nonché valido e sicuro sistema di trattamento in loco della frazione organica degli stessi. Il metodo di trattamento soddisfa sia i criteri di protezione dell'ambiente e della salute umana che quelli dell'efficacia, efficienza ed economicità, come richiesti dal DLgs 152/2006. Riproducendo in modo controllato e puntuale il processo naturale di degradazione della frazione organica si permette infatti il corretto recupero di risorse dai rifiuti sottoforma di compost (perpetuando i cicli biogeochimici naturali), riducendo le emissioni inquinanti legate alle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento del rifiuto umido, nonché di diminuire le spese totali di gestione dei rifiuti. L'autosmaltimento in loco della frazione organica contribuisce inoltre al conseguimento dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio di provenienza.

Considerato che la diffusione della pratica del compostaggio domestico può avere feed-back positivi nel processo di costruzione di una società moderna e virtuosa, attenta ai problemi ambientali. L'attività di autosmaltimento in proprio della frazione organica dei rifiuti domestici costituisce infatti un ottimo e concreto esempio educativo alla responsabilizzazione di tutti verso il problema dei rifiuti, nel segno di uno sviluppo sostenibile rispondente ai principi di equità sociale e intergenerazionale.

Condividendo i principi espressi nella carta di Aalborg volti ad uno sviluppo durevole e sostenibile delle comunità locali.

Consapevole della necessità impellente di favorire la diffusione di pratiche volte ad un uso sostenibile delle risorse e una gestione razionale ed attenta dei rifiuti.

Nella convinzione che, secondo il principio "chi inquina paga", le buone pratiche ambientali debbano essere premiate al fine di stimolare un loro radicamento, duraturo nel tempo, sul territorio

Al fine di incentivare, sul proprio territorio comunale, la diffusione della pratica del compostaggio domestico e di favorire lo crescita di una cittadinanza responsabile e attenta alle problematiche ambientali,

vara il seguente regolamento.

art. 1 Finalità

1. L'attività di compostaggio domestico costituisce un efficace, valido e sicuro sistema per il trattamento in loco della frazione organica dei RSU, atto a prevenire alla fonte la produzione e la nocività dei rifiuti. La pratica di compostaggio assume quindi la valenza di attività di utilità pubblica. In quanto tale, i cittadini sono calorosamente invitati a collaborare attivamente alla promozione e sviluppo dell'iniziativa: adottando in prima persona la pratica del compostaggio

domestico qualora ricorrano le condizioni idonee all'impianto, in nessun caso ostacolandone la diffusione.

2. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Monterotondo Marittimo e i cittadini che scelgono volontariamente di utilizzare un sistema di compostaggio domestico per smaltire in autonomia la frazione organica dei propri rifiuti.

3. L'adozione di tale pratica, a fronte di precisi impegni e doveri da parte dei cittadini, dà diritto ad uno sconto sulla TARSU/TIA.

4. Le incentivazioni promosse dal comune, al fine di favorire la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio, sono espressamente rivolte a ridurre alla fonte la produzione di rifiuti destinati al sistema pubblico di gestione e ad una più corretta e sostenibile gestione dei RSU.

art. 2 Definizioni

1. ai fini del presente atto si intende per:

- a) Compostore o composter domestico: apposito contenitore atto alla decomposizione aerobica dei rifiuti organici e alla produzione di compost. Può essere realizzato in materiale plastico (modelli acquistati) o in legno o altri materiali (se autocostruito). La capienza varia indicativamente da un minimo di 200 a 1000 Litri. Al fine di favorire l'entrata di aria (indispensabile al corretto svolgimento del processo di decomposizione), i vari modelli presentano fessure sulle pareti esterne e, in alcuni casi, un cono interno traforato per l'aerazione;
- b) Decomposizione aerobica: processo di disgregazione della sostanza organica per mezzo dell'ossigeno gassoso, naturalmente presente nell'aria;
- c) Compost: terriccio o humus derivante dal processo di compostaggio domestico, in tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori;
- d) TARSU/TIA: Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani/Tariffa di Igiene Ambientale;
- e) Frazione organica dei rifiuti: tutti gli scarti di natura organica, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdure, frutta, cibi cotti, nonché i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino come stecchi, foglie, erba, etc

art. 3 Adesione

1. Il requisito necessario per poter adottare un sistema di compostaggio domestico è avere a disposizione uno spazio verde di proprietà o comunque sul quale possano essere vantati diritti di utilizzo, di adeguate dimensioni e con caratteristiche tali da evitare possibili disagi al proprietario e al vicinato.

2. Posto l'obbligo di possedere il requisito di cui al comma 1, possono avanzare domanda di adesione (come da allegati A1, A2 o B) per usufruire dello sconto sulla TARSU/TIA, tutti i cittadini del territorio comunale che siano iscritti a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARSU/TIA o, quali cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione nell'Anagrafe Tributaria e che:

- a) al momento dell'inoltro della domanda possiedono già un sistema di compostaggio domestico funzionante (autocostruito o acquistato) posizionato sul territorio comunale che utilizzano regolarmente per lo smaltimento dei propri rifiuti organici domestici, oppure

- b) intendono dare inizio ad un'attività di compostaggio domestico sul territorio comunale usufruendo dell'attrezzatura di proprietà comunale ceduta in comodato gratuito, secondo quanto stabilito dall'art. 4.

3. Costituiscono doveri formali per l'adesione all'iniziativa e la fruizione dello sconto sulla TARSU/TIA il rispetto degli impegni enunciati nell'art. 5 e delle indicazioni tecniche riportate nell'Allegato C, nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite successivamente in particolare al fine di evitare possibili disagi al vicinato. La richiesta di adesione volontaria all'iniziativa solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

art. 4 Assegnazione dei compostori in comodato gratuito

1. Il comune, al fine di favorire la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio comunale, si riserva la possibilità di acquistare annualmente una fornitura di compostori domestici e relativi accessori da assegnare in comodato gratuito, dietro sottoscrizione di contratto di cessione come da allegato D.

2. A tal scopo potrà essere indetto apposito bando pubblico a cui potranno partecipare, nei tempi prescritti, tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, purché residenti o, in alternativa, non residenti che eleggano il proprio domicilio sul territorio comunale per un periodo superiore ai 6 mesi all'anno.

3. In accordo con le finalità espresse all'art. 1, comma 4, al fine di garantire la maggior efficacia ed efficienza dell'azione, i compostori da concedere in comodato gratuito dovranno essere preferibilmente assegnati alle utenze che maggiormente gravano sul sistema pubblico di gestione dei rifiuti (per lo smaltimento della frazione organica) in quanto caratterizzati da situazioni abitativa ed ambientale meno favorevoli ad adottare agevolmente sistemi alternativi di autosmaltimento. A tal scopo è necessario considerare che gli utenti residenti in zone urbane non hanno le stesse opportunità di chi abita in campagna, o di chi possiede terreni agricoli. Inoltre i compostori prefabbricati sono appositamente studiati, nella forma e nel colore, per rispondere anche ad esigenze estetiche, in modo da poter svolgere appieno la loro funzione in spazi verdi medio piccoli: sono quindi questi gli ambiti di utilizzo ottimale. Pertanto l'attrezzatura sarà concessa preferibilmente ai cittadini che abitano in ambito urbano, come perimetrato ai sensi del vigente Codice della Strada. Il bando di assegnazione, secondo quanto stabilito al comma precedente, prevedrà inoltre dei parametri di valutazione, atti a stilare una graduatoria di merito, che terranno conto non solo della localizzazione dell'abitazione e dell'ambiente circostante ma anche di quei criteri atti a fornire maggiori assicurazioni di un utilizzo ottimale ed appropriato dell'attrezzatura.

4. Ai fini dell'ottenimento in comodato gratuito dell'attrezzatura di proprietà comunale il richiedente dovrà dichiarare espressamente nell'apposita domanda:

- a) il luogo di residenza ed il numero dei componenti il nucleo familiare che si avvarrà del sistema di compostaggio;
- b) di possedere i requisiti richiamati al comma 2 del presente art., di rispettare gli impegni enunciati nell'art. 5 e le indicazioni tecniche tecniche dettate dal presente Regolamento;
- c) il luogo ove intenda utilizzare l'attrezzatura e la disponibilità di superficie utile. In caso di utilizzo presso sito diverso dall'abitazione dovranno essere dichiarati anche l'uso del terreno, la superficie, la distanza in linea d'area dalla propria abitazione e la frequenza di visita del luogo;
- d) di accettare incondizionatamente le condizioni poste dall'amministrazione comunale.

5. Ferma restando l'indispensabilità di una valutazione positiva sull'adeguatezza del luogo prescelto, costituiscono preferenze ai fini dell'assegnazione gratuita dei compostori disponibili, secondo quanto previsto dal bando pubblico:

- a) il risiedere in area classificata come urbana dal PRG vigente;
- b) il maggior numero di componenti il nucleo familiare che si avvarrà del sistema di compostaggio,
- c) la minor distanza dall'abitazione, maggior frequenza di visita del luogo e minor superficie agricola disponibile, in caso di utilizzo presso sito diverso dall'abitazione.

6. Preventivamente alla consegna dei compostori in comodato gratuito, sarà cura del Comune organizzare uno o più incontri pubblici informativi/formativi con personale tecnico qualificato. A tali incontri saranno espressamente invitati i richiedenti l'attrezzatura in comodato gratuito, la cui partecipazione è obbligatoria, pena la perdita di tale opportunità. In caso di assenza ingiustificata anche all'eventuale incontro di recupero, si procederà a scorrere la graduatoria stilata secondo quanto previsto dal bando pubblico.

7. Per ogni unità familiare può essere assegnato un solo compostore. In caso di disponibilità di attrezzatura al termine del periodo utile per l'assegnazione, indicato dal bando, il comune potrà derogare a tale principio in caso di esigenze comprovate e comunque strettamente rispondenti alle finalità di cui all'art 1, comma 3.

8. Al fine di perseguire i principi di economicità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune potrà avvalersi della possibilità di suggerire utilizzi in condivisione dell'attrezzatura da concedere in comodato gratuito o di chiedere la consegna dell'attrezzatura non sfruttata in modo ottimale per essere assegnata a nuovo comodatario. Tale eventualità potrà verificarsi nei casi in cui sia prevedibile al momento dell'assegnazione, o sia stato segnalato dal tecnico incaricato delle normali attività di controllo e monitoraggio, uno sfruttamento non ottimale dell'attrezzatura, unitariamente alla possibilità di poter utilizzare in alternativa un composte in condivisione, o altro sistema idoneo ed equivalente di smaltimento della frazione organica. In questo caso la restituzione dell'attrezzatura da parte del comodatario non fa decadere il diritto allo sconto sulla TARSU/TIA.

art. 5 Diritti e Doveri dei partecipanti ai fini dell'ottenimento dello sconto sulla TARSU/TIA

1. I richiedenti si impegnano a smaltire, in autonomia, l'intera frazione organica dei propri rifiuti domestici e scarti derivanti dalla manutenzione del verde del proprio giardino/orto a mezzo di apposito sistema di compostaggio. Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito, in assenza di possibili soluzioni alternative di smaltimento in autonomia, agli appositi cassonetti marroni espressamente adibiti alla raccolta dell'organico (ove presenti) o presso la Stazione Ecologica o smaltiti ricorrendo al servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti istituito dal gestore del servizio pubblico di igiene urbana¹. In ogni caso, per nessun motivo tale rifiuto dovrà essere conferito nei cassonetti della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

2. È fortemente raccomandato agli aderenti all'iniziativa sul compostaggio domestico di impegnarsi inoltre a fare la propria parte e dare il buon esempio nell'effettuare correttamente le raccolte differenziate delle frazioni recuperabili dei RSU organizzate dal servizio pubblico: raccolta separata di carta e cartone, raccolta multimateriale degli imballi in vetro, metallo (alluminio e banda stagnata), plastica e poliaccoppiati da conferire presso gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale; la raccolta di pile esaurite e farmaci scaduti da conferire presso gli appositi contenitori; la raccolta degli ingombranti quali arredi, elettrodomestici e simili presso la Stazione ecologica o mediante l'apposito ritiro a domicilio su chiamata del gestore del servizio pubblico di igiene urbana, nonché raccolta e conferimento differenziato delle altre frazioni di RSU che dovessero costituire oggetto di raccolta separata.

¹ Riferimento telefonico CoSeCa: 0566-919946

3. I partecipanti all'iniziativa si impegnano ad offrire la propria disponibilità e collaborazione per attività inerenti la rendicontazione dell'iniziativa prestandosi alla compilazione di moduli, questionari e quant'altro sia ritenuto necessario ai fini della verifica dell'efficacia dell'azione. Le informazioni e i dati raccolti saranno utilizzati unicamente a fini statistici.

4. I cittadini che ottengono in comodato gratuito l'uso di un compostore di proprietà comunale ne diventano custodi e si impegnano ad attivare l'impianto di compostaggio entro 15 giorni dal ritiro. Il ritiro e la sistemazione dell'attrezzatura sono a carico del richiedente, così come l'onere di dotarsi di una rete metallica, come specificato nell'allegato tecnico, da posizionare alla base del composte, atta a prevenire ogni possibile intrusione e proliferazione di roditori.

5. Il richiedente si impegna altresì a rispettare rigorosamente le indicazioni per una corretta pratica del compostaggio, come specificato nella documentazione tecnica di cui all'allegato C o impartite successivamente dal Comune, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici, utilizzando in loco il materiale prodotto.

6. La richiesta di adesione e relativa autocertificazione come da allegati A1, A2 o B, previa verifica del corretto e regolare utilizzo della pratica del compostaggio per l'autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti, dà diritto ad uno sconto annuale rinnovabile sulla TARSU/TIA relativa all'immobile eletto quale residenza anagrafica del richiedente. La riduzione tariffaria verrà applicata nell'anno successivo a quello in cui la pratica del compostaggio è stata attivata (secondo quanto dichiarato nella richiesta).

7. Affinché il diritto alla riduzione della tassa possa essere riconosciuto, il richiedente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto del presente atto, consentendo, ove ritenuto necessario, anche all'ispezione del cestello utilizzato per la raccolta casalinga dei rifiuti organici e del sacco usato per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, ciò al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione organica.

8. Gli utenti che usufruiscono dell'uso in comodato gratuito dei compostori di proprietà comunale sono in tutto responsabili del corretto utilizzo dell'attrezzatura, della loro manutenzione e ottimale conservazione, salvo il naturale deterioramento d'uso. Nel caso in cui fosse verificata una cattiva conservazione o non corretto utilizzo, l'utente dovrà conformarsi ai consigli/prescrizioni dell'addetto ai controlli/monitoraggio. Il mancato utilizzo o uso improprio recidivo comporta il ritiro del compostore (che dovrà essere riconsegnato integro e pulito in tutte le sue parti, compresi eventuali accessori), l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA con eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente rivalutata dell'interesse legale, ed una penale pari ad € 50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia, sarà inoltre imposta una penale di € 60 quale parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

9. L'accertamento di mancato utilizzo o uso difforme dagli accordi, come da presente regolamento, per gli aderenti al progetto che possiedano un compostore di proprietà o utilizzano mezzi alternativi di smaltimento in autonomia della frazione organica dei rifiuti riconosciuti come equivalenti dall'allegato tecnico, comporta parimenti l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA con eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente rivalutata dell'interesse legale, ed una penale pari ad € 50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.

art. 6 Sconto sulla TARSU/TIA

1. L'entità dello sconto è decisa autonomamente dall'Amministrazione Comunale e potrà subire variazioni dietro preavviso di almeno 30 giorni.

2. L'entità dello sconto previsto per l'anno 2010, da riconoscere agli utenti aderenti all'iniziativa già negli anni precedenti, rimane pari al 40% della TARSU, come determinato con DGC n° 22 del 25/02/2009.

3. A partire dall'anno 2011 l'entità dello sconto per tutti coloro che abbiano aderito negli anni precedenti sarà pari al 25% della TARSU. Dal momento in cui verrà applicata la TIA (tariffa di igiene ambientale), lo sconto percentuale sarà applicato alla parte variabile della TIA stessa.

4. Ogni richiesta di applicazione dello sconto è di norma valida per una sola unità immobiliare ad esclusione delle istanze interessanti più di una unità immobiliare, purché contigue. Per le unità condominiali la suddetta richiesta dovrà essere condivisa e sottoscritta da tutti i condomini o dall'amministratore condominiale in loro rappresentanza.

5. Nel caso in cui il sistema di compostaggio sia a servizio di più famiglie la volumetria utile dello stesso dovrà essere adeguatamente configurata alle esigenze.

6. Lo sconto relativo all'adesione ad un sistema di compostaggio domestico è cumulabile con altri sconti concessi sulla TARSU/TIA purché la somma delle riduzioni non superi il 35% del totale.

art. 7 Rinuncia all'adesione

1. Nel caso di cessazione dell'attività di compostaggio, il richiedente dovrà darne formale comunicazione al Comune entro e non oltre i 30 giorni successivi dall'interruzione dell'utilizzo.

2. La cessazione comporta la perdita dello sconto sulla TARSU/TIA, nonché, per i comodatari, l'onere di restituzione del compostore al Comune, secondo le modalità concordate con gli uffici competenti. In ogni caso il bene dovrà essere restituito integro in tutte le sue parti e ben pulito. In caso di rottura per imperizia di una o più parti, compresi gli accessori, sarà applicata la sanzione di cui all'art 5, comma 7.

3. In caso di mancata comunicazione nei tempi previsti dal comma 1, come previsto all'art. 5, commi 7 e 8, potrà essere annullato il diritto allo sconto per l'intero anno solare in corso, con eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente rivalutata dell'interesse legale.

art. 8 Visite ispettive

1. Presupposto per l'applicazione della riduzione sulla TARSU/TIA è il ricorso abitudinario, continuativo e non occasionale al compostaggio per l'autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti derivanti dalle attività domestiche e di manutenzione del verde. Il luogo eletto per l'impianto dell'attività di compostaggio dovrà perciò essere ben definito e disponibile a verifiche periodiche.

2. Gli accertamenti, controlli e verifiche potranno essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno, indipendentemente e senza obbligo di preavviso alcuno da parte di personale dipendente del Comune o da persone appositamente incaricate e munite di specifico documento di riconoscimento

3. Per il controllo dei composte, in caso di fondo aperto si considera acquisito il consenso, ai soli fini della presente iniziativa, per l'accesso alla proprietà privata. In caso di fondi chiusi potrà essere possibile concordare orari e modalità. Nell'ipotesi di impossibilità di poter verificare il corretto svolgimento dell'attività di compostaggio per inaccessibilità del luogo, per irreperibilità o indisponibilità dell'utente, l'esito del sopralluogo sarà considerata negativo. Lo stesso esito negativo sarà imputato all'utente che non concederà il proprio consenso a poter verificare il corretto svolgimento delle operazioni di raccolta differenziata dell'organico nella propria abitazione, come specificato nell'art. 5, comma 7.

4. Nel caso in cui l'utenza oggetto di verifica sul compostaggio domestico non risultasse presente al momento del controllo sarà cura del personale addetto lasciare apposita traccia dell'avvenuto sopralluogo tramite apposito modulo comunale debitamente compilato e firmato con

evidenziato l'esito dello stesso e le eventuali indicazioni tecniche. In casi urgenti il tecnico potrà ricorrere a comunicazione telefonica. Atto scritto da parte del comune verrà notificato in caso di necessità e coerentemente con quanto stabilito all'art. 5 del presente Regolamento.

art. 9 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Allegato A1, richiesta composter per uso domestico

Al sindaco del comune di
Monterotondo Marittimo
Ufficio tecnico

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ C.F. _____
Residente in _____ frazione _____
via _____ n° _____
Telefono _____ cell. _____
e-mail _____

CHIEDE

l'assegnazione in comodato gratuito di n 1 compostore per uso domestico.

A tal scopo dichiara:

- Di aver preso visione del Regolamento comunale ed in particolare:
- di avere a disposizione uno spazio verde di adeguate dimensioni e con caratteristiche tali da poter praticare il compostaggio domestico senza creare disagi al vicinato secondo quanto indicato al punto 3 dell'All. C al Regolamento o, in alternativa, di avere il consenso formale dei vicini a poter praticare il compostaggio;
 - di essere residente nel comune di Monterotondo Marittimo o, in alternativa, di eleggere il proprio domicilio sul territorio comunale per un periodo superiore ai 6 mesi all'anno (eventualmente indicare il periodo dell'anno _____);
- Che il proprio nucleo familiare è composto da n° _____ persone;
- Che utilizzerà il compostore:
- Presso la propria abitazione dotata di:
 - giardino in proprio di mq _____
 - giardino condominiale di mq _____ (in questo caso indicare se lo utilizzeranno anche altri condomini) _____

Oppure,

- Che utilizzerà il compostore presso:

- Appezamento di terreno/orto sito in _____, con superficie _____
 - Che la distanza di tale sito dalla propria abitazione è km _____
 - Che si reca in tale luogo con frequenza di numero _____ volte a settimana (presenza di animali domestici: SI NO, specificare _____);
- Di essere a conoscenza del fatto che, per usufruire delle agevolazioni sulla TARSU/TIA (Tassa sui rifiuti solidi urbani, Tariffa di igiene urbana), l'utente è tenuto ad autosmaltire tramite il sistema di compostaggio domestico l'intera frazione dei propri rifiuti organici. Allo scopo di poter verificare la correttezza delle operazioni il compostore dovrà essere reso disponibile ad eventuali sopralluoghi da parte di addetto operatore comunale secondo quanto riportato all'art. 8 del Regolamento, che ne verificherà il corretto utilizzo. Saranno inoltre possibili ulteriori verifiche presso l'abitazione dell'utente come previsto dall'art. 5, comma 7. Il mancato utilizzo o uso improprio recidivo comporta il ritiro del compostore (che dovrà essere riconsegnato integro e pulito in tutte le sue parti, compresi eventuali accessori), l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA con eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente rivalutata dell'interesse legale, ed una penale pari ad € 50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia, sarà inoltre imposta una penale di € 60 quale parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

Data _____

Firma

Allegato A2, richiesta dello sconto TARSU per chi utilizza un composte proprio od in condivisione

Al sindaco del comune di
Monterotondo Marittimo
Ufficio tecnico

Io sottoscritto _____
nato a _____ il _____ C.F. _____
Residente in _____ frazione _____
via _____ n° _____
Telefono _____ cell. _____
e-mail _____

CHIEDO

Di poter usufruire dell'agevolazione sulla TARSU prevista dal Regolamento comunale per chi attua l'autosmaltimento dei propri rifiuti organici tramite compostaggio domestico.

A tal scopo dichiaro:

- Di aver preso visione del Regolamento comunale e di accettarne tutte le clausole;
 - di praticare il compostaggio domestico per mezzo di compostore di mia proprietà
 - (auto costruito, acquistato)
 - in (materiale) _____ di Litri _____ di capacità,
 - che utilizzo dal (data) _____,
 - il composte si trova:
 - o presso la mia abitazione dotata di giardino in proprio di mq _____,
 giardino condominiale di mq _____ (in questo caso indicare se lo utilizzeranno anche altri condomini)

 - o presso appezzamento di terreno/orto sito in _____

- con superficie _____ distanza dalla mia abitazione: km _____
Mi reco in tale luogo con frequenza di numero _____ volte a settimana;

oppure

- di condividere con la famiglia del sig. _____
l'utilizzo del composter a cui è stato affidato in comodato gratuito dal comune. Il composter si trova: _____;
- Che il mio nucleo familiare è composto da n° _____ persone;
- Di essere a conoscenza del fatto che, per usufruire delle agevolazioni sulla TARSU/TIA (Tassa sui rifiuti solidi urbani, Tariffa di igiene urbana), l'utente è tenuto ad autosmaltire tramite il sistema di compostaggio domestico l'intera frazione dei propri rifiuti organici. Allo scopo di poter verificare la correttezza delle operazioni il compostore dovrà essere reso disponibile ad eventuali sopralluoghi da parte di addetto operatore comunale secondo quanto riportato all'art. 8 del Regolamento, che ne verificherà il corretto utilizzo. Saranno inoltre possibili ulteriori verifiche presso l'abitazione dell'utente come previsto dall'art. 5, comma 7. Come previsto dall'art. 5, comma 9 del Regolamento, il mancato ricorso alla pratica del compostaggio domestico o sistema equivalente, per l'autosmaltimento della frazione organica dei propri rifiuti, comporta l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA con eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente rivalutata dell'interesse legale, ed una penale pari ad € 50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.

Data _____

Firma

Allegato B, richiesta composte per uso aziendale

Al sindaco del comune di
Monterotondo Marittimo
Ufficio tecnico

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ C.F. _____
Residente in _____ frazione _____
via _____ n° _____
Telefono _____ cell. _____
e-mail _____

CHIEDE

l'assegnazione in comodato gratuito di n 1 compostore per smaltire i rifiuti biodegradabili prodotti dalla propria attività di: _____
tipologia dei rifiuti: _____
produzione stimata: _____.

A tal scopo dichiara:

- Di aver preso visione del Regolamento comunale ed in particolare:
 - di avere a disposizione uno spazio verde di adeguate dimensioni e con caratteristiche tali da poter praticare il compostaggio domestico senza creare disagi al vicinato o, in alternativa, di avere il consenso formale dei vicini a poter praticare l'attività di compostaggio;
 - di essere residente nel comune di Monterotondo Marittimo e che la propria attività insiste sul territorio comunale;
- Che il proprio nucleo familiare è composto da n° _____ persone (se intende smaltirvi anche i rifiuti domestici);
- Che utilizzerà il compostore:
 - Presso la propria abitazione dotata di giardino in proprio di mq _____;
 - Presso la sede dell'attività, sita in: _____
_____ dotata di spazio verde di superficie: _____;
 - Presso appezzamento di terreno/orto sito in _____
_____, con superficie _____
 - Che la distanza di tale sito dalla sede dell'attività è km _____

- Che si reca in tale luogo con frequenza di numero _____ volte a settimana;
- Di essere a conoscenza del fatto che, per usufruire delle agevolazioni sulla TARSU/TIA (Tassa sui rifiuti solidi urbani, Tariffa di igiene urbana), l'utente è tenuto ad autosmaltire tramite il sistema di compostaggio domestico l'intera frazione dei propri rifiuti organici. Allo scopo di poter verificare la correttezza delle operazioni il compostore dovrà essere reso disponibile ad eventuali sopralluoghi da parte di addetto operatore comunale secondo quanto riportato all'art. 8 del Regolamento, che ne verificherà il corretto utilizzo. Saranno inoltre possibili ulteriori verifiche presso l'abitazione dell'utente come previsto dall'art. 5, comma 7. Il mancato utilizzo o uso improprio recidivo comporta il ritiro del compostore (che dovrà essere riconsegnato integro e pulito in tutte le sue parti, compresi eventuali accessori), l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA con eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente rivalutata dell'interesse legale, ed una penale pari ad € 50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia, sarà inoltre imposta una penale di € 60 quale parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

Data _____

Firma

Allegato C, indicazioni tecniche sul compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è una pratica che permette la biodegradazione aerobica degli scarti organici domestici ed i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde di giardini ed orti. Il processo, se condotto nella maniera corretta, risulta efficace e sicuro, esente da problematiche igienico sanitarie. Il prodotto risultante è terriccio utilizzabile per piante in vaso e per ammendare il terreno agricolo.
2. Poiché il processo è di tipo aerobico, ossia necessita di ossigeno, il compostaggio deve essere praticato per mezzo di struttura che permetta l'aerazione del materiale che deve essere degradato. Nelle aree urbane è ammissibile unicamente l'utilizzo di strutture chiuse con copertura mobile: compostori prefabbricati o auto costruiti (in tal caso fori e finestre di aerazione dovranno comunque impedire l'ingresso e la proliferazione di animali indesiderati). In particolare, al fine di evitare che topi o ratti possano penetrare all'interno del composter, il terreno sul quale sarà collocata l'attrezzatura dovrà essere ben spianato, sullo stesso dovrà essere stesa una rete metallica a maglie fitte (<1,5x1,5 cm) di area superiore all'ingombro della base del composter e ben accostata alla pareti dello stesso.
3. Esclusivamente in campagna sono ammessi, quali sistemi alternativi ed equivalenti di smaltimento della frazione organica, l'utilizzo del compostaggio in cumulo o buca, lo smaltimento per mezzo di animali da cortile o su suolo di piccole quantità.
4. Il luogo eletto per installare il sistema di compostaggio, nonché la conduzione dello stesso, dovranno evitare ogni forma di disagio al vicinato. A tal proposito, onde prevenire possibili disturbi da odori e presenza di insetti, si raccomanda di non posizionare il composter a meno di 2 m dal confine con il vicinato (salvo presenza di barriere architettoniche o naturali atte a schermare possibili effetti, come ad esempio muri, siepi, etc) e garantire una distanza minima da porte e finestre pari ad almeno 4 metri. Nel caso in cui non sia possibile rispettare le indicazioni sopra menzionate sarà cura dell'utente avvertire, spiegare, assicurare e ottenere formalmente l'assenso da parte del vicinato interessato.
5. L'impianto di compostaggio va posizionato sul terreno nudo, in luogo preferibilmente all'ombra di siepi o alberi a foglia caduca, in modo da non essere esposto alla radiazione solare diretta d'estate e beneficiare del calore del sole d'inverno.
6. Il materiale compostabile è costituito da: scarti alimentari crudi o cotti di natura vegetale (scarti di verdura e frutta, residui di pasta, fondi di caffè, bustine del tè e tisane), scarti alimentari crudi o cotti di natura animale (carne, pesce, ossa, lische, gusci d'uovo), rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione di vasi da fiori (terriccio, piante secche), giardino e orto (erba, stecchi e legnetti, foglie secche, segatura e trucioli, potature, etc). Per evitare la formazione di marciumi e cattivi odori è bene non esagerare con i residui di origine animale ed in generale scarti molto umidi (carne, pesce e pasta). Con moderazione possono essere inseriti anche scarti di natura cellulosica, quali tovagliolini in carta, pezzetti di carta e cartone. I residui vegetali di piante sempreverdi (magnolia, olivo, leccio, alloro, aghifoglie come pini ed abeti, etc) biodegradano con lentezza, quindi gli apporti di tali materiali devono essere limitati.
7. Nel sistema di compostaggio non devono essere inseriti rifiuti non biodegradabili quali materiali plastici e metallici, vetro, rifiuti pericolosi. Parimenti non devono essere introdotti residui organici trattati con sostanze nocive, come legno verniciato, residui di piante trattate con antiparassitari, etc. È inoltre sconsigliato per motivi igienici smaltire lettiere ed escrementi di animali domestici.
8. La frequenza di conferimento dovrebbe essere più alta possibile, comunque mai più bassa di 1 volta a settimana (salvo periodi di assenza). Il livello di riempimento del composter

dovrebbe raggiungere almeno i 2/3 della capacità per poi stabilizzarsi. Livelli inferiori possono pregiudicare il corretto svolgimento del processo.

9. Il materiale nel composter va ben distribuito ma mai compattato. La superficie dovrebbe essere quanto più possibile piana ed il materiale ben aderente alle pareti.
10. Onde favorire la velocità del processo, evitare marciumi e apportare il corretto quantitativo di ossigeno, il materiale va selezionato, miscelato e rivoltato. Di norma il rapporto tra scarti freschi ed umidi (scarti domestici di frutta e verdura, scarti vegetali verdi, etc) e quelli secchi (legnetti, paglia, foglie ed erba secche, trucioli e segatura, gusci di frutta secca, etc) è 2 ad 1 in peso. Si consiglia, per comodità, di procedere all'introduzione del materiale nel composter per strati: uno strato di scarti freschi e ricchi umidità di 5-15 cm ed uno di scarti secchi di 2-10 cm, favorendo ogni tanto l'introduzione di uno strato di legnetti in grado di mantenere una struttura aerata. Sminuzzare il materiale accelera il processo e favorisce la distribuzione omogenea all'interno del composter, tuttavia per il motivo sopra esposto è consigliabile lasciare almeno alcuni stecchi e legnetti di dimensioni non inferiori ai 10-15 cm.
11. Poiché può risultare difficoltoso reperire materiale secco in alcuni periodi dell'anno si consiglia di mettere da parte una scorta di foglie secche, stecchi e rametti o trucioli di legno non trattato (facilmente recuperabili dal falegname).
12. È buona norma monitorare, di tanto in tanto, la buona riuscita del processo, verificando le condizioni del materiale sul fondo. In caso di decomposizione parziale dopo lunghi periodi (10 mesi o superiore), per riattivare ed accelerare il processo, ma anche per limitare l'eventuale proliferazione di moscerini, rimescolare il materiale togliendolo dal fondo e reinserendolo in superficie. La stessa pratica, unita ad un incremento dell'apporto di materiale secco e strutturante, risulta utile nell'eventualità di eccessiva umidità rinvenibile sul fondo del composter. Per favorire l'aerazione e la dispersione del vapore acqueo socchiudere il coperchio ed eventualmente aprire il composter.

Allegato D, Contratto di cessione in comodato gratuito dell'attrezzatura per il compostaggio domestico

L'anno _____, mese _____, giorno _____, in Monterotondo Marittimo, presso il luogo _____, con la presente scrittura privata da valere e tenere ad ogni effetto di legge,

tra

il funzionario comunale _____ nato il _____ a _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del predetto comune, con sede in _____, P.I. _____, a ciò autorizzato, di seguito denominato parte comodante,

e il sig. _____, nato il _____ a _____, residente in _____,

il/la quale interviene in nome e per conto proprio, di seguito denominato/a parte comodataria, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La parte comodante dichiara di concedere, come in effetti concede, a titolo di comodato gratuito, al/alla sig. _____ che a tale titolo riceve la seguente attrezzatura:

n. ___ composter modello _____

n ___ cestello/i modello _____

al fine e per l'uso di compostare gli scarti organici prodotti in ambito domestico/aziendale

Art. 2

Il presente contratto di comodato gratuito avrà inizio in data odierna e potrà essere tacitamente prorogato di anno in anno. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto con preavviso di 15 giorni, da comunicare con lettera notificata a termine di legge.

Art. 3

La parte comodataria si obbliga a custodire e conservare il bene oggetto del comodato con diligenza e cura, nonché a servirsi dello stesso esclusivamente per l'uso determinato all'art. 1 del presente contratto e secondo le norme del Regolamento comunale vigente.

La parte comodataria si impegna a rendere il bene oggetto del comodato disponibile per verifiche di corretto utilizzo ed a riconsegnare l'attrezzatura in buono stato di conservazione e pulita e pronta a nuovo uso alla parte comodante in caso di esito negativo della verifica stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 5, commi 6 o nei casi di cui all'art 4, comma 7 e art. 7 del Regolamento comunale sul compostaggio domestico.